

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 38 (BUR n. 71/1999)

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI BANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI CORDONI OMBELICALI A FINI DI TRAPIANTO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 “Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”, riconosce l'alto valore scientifico e sociale della costituzione di banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali ai fini della produzione di cellule staminali emopoietiche quale alternativa al trattamento di trapianto di midollo osseo.

Art. 2 - Modalità di attuazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale predispone un progetto di attuazione della presente legge ed un programma annuale di sviluppo delle relative attività individuando le strutture trasfusionali idonee, specificatamente accreditate.

Art. 3 - Contributi.

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto delle apparecchiature ed attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali, alla tipizzazione ed individuazione dei donatori compatibili, nonché alle attività indicate nell'articolo 4.

Art. 4 - Campagne di educazione alla donazione.

1. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 4 maggio 1990, n. 107, promuove l'attivazione di mirate campagne informative, di stimolo e di educazione alla cultura del dono del midollo osseo e dei cordoni ombelicali.

2. Le attività previste al comma 1 sono realizzate tramite le ULSS.

Art. 5 - Relazione annuale.

1. La Segreteria regionale competente per la sanità ed i servizi sociali predispone annualmente una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge che trasmette alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare.

Art. 6 - Oneri finanziari.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 550.000.000 per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza, del capitolo n. 60059 denominato "Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1999.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 60111 denominato "Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per l'istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", con lo stanziamento di lire 550.000.000 in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio.